Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 18 giugno 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le Inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 139 DEL 18 GIUGNO 1955:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1954.

Classificazione nazionale degli alberghi, pensioni e locande per il biennio 1955-56.

(410)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 giugno 1955, n. 480.

Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1954-55.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge con legge 25 luglio 1952, n. 1054, e le modificazioni ad esse apportate dal decreto-legge 21 giugno 1953, n. 451, convertito in legge con legge 21 agosto 1953, n. 588, sono richiamate in vigore per le sessioni dell'anno scolastico 1954-55.

Parimenti sono confermate per l'anno scolastico 1954-1955 le norme della legge 10 dicembre 1953, n. 934, circa gli esami di abilitazione tecnica negli istituti tecnici femminili.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dela Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Ontano ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il dragamine « Ontano » è iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 30 novembre 1954.

Il Ministro per la difesa è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1955
Registro n. 21 Marina, foglio n. 157

(3174)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 1955.

Modalità per la ripartizione, tra il personale, dei tributi speciali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869;

Visto l'art. 8 del citato decreto-legge, in virtù del quale le modalità per la ripartizione fra il personale dei diritti mantenuti in vigore con l'art. 1 dello stesso decreto-legge modificato con la legge di conversione, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto col Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 3, terzo comma, del ripetuto decreto-legge, nel testo sostituito con la legge di conversione, col quale si stabilisce che la differenza tra la media mensile dei diritti, proventi e compensi riscossi o spettanti al personale durante l'esercizio finanziario 1953-1954 e la quota unitaria dei diritti mantenuti in vigore dovuta al personale stesso è corrisposta a titolo di assegno personale a carico del bilancio dello Stato;

Considerato che, allo scopo di attuare il principio informatore della legge, secondo il quale deve essere mantenuto, in ogni caso, il trattamento economico già goduto dal personale, è necessario provvedere mensilmente al pagamento dell'assegno personale nella misura corrispondente alla media dei diritti riscossi o spettanti nell'esercizio 1953-1954, salvo a determinare, alla fine di ciascun esercizio finanziario, la somma definitivamente dovuta a titolo di assegno personale e quella dovuta per diritti mantenuti;

Visto l'art. 3 della legge 8 aprile 1952, n. 212;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 1952, n. 767;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I diritti indicati nei titoli I, II e III della tabella *A*, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, sono ripartiti rispettivamente tra il personale dei ruoli provinciali dell'Amministrazione delle imposte dirette, dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Concorrono alla ripartizione anche gli impiegati in prova, gli impiegati dei ruoli speciali transitori e quelli non di ruolo, assegnati organicamente agli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette, a quelli delle tasse e imposte indirette sugli affari, agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, agli Uffici del registro ed agli Uffici del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Alla ripartizione dei diritti spettanti al personale provinciale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari concorre anche il personale salariato addetto al deposito generale dei valori bollati.

Alla ripartizione dei diritti spettanti al personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali concorre anche il personale salariato addetto ai rispettivi uffici.

La ripartizione ha luogo secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

A ciascun impiegato di ruolo si attribuisce un punto per ogni cento lire dello stipendio lordo iniziale annuo, di cui era provvisto anteriormente al 1° luglio 1951.

Al personale in prova, in servizio effettivo da un anno alla data di ripartizione dei diritti, si attribuisce il numero di punti attribuito agli impiegati di ruolo del grado iniziale del proprio gruppo.

Il numero dei punti è ridotto a metà nei confronti del personale in prova che non abbia ancora compiuto un anno di effettivo servizio.

Dall'importo dei diritti stabiliti col titolo III della tabella *A*, indicata nel precedente art. 1, è detratta una quota del 15 per cento a favore del Fondo di previdenza istituito con regio decreto-legge 17 novembre 1938, numero 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12.

La rimanenza è ripartita tra il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Al personale salariato, in servizio da un anno alla data di ripartizione dei diritti, si attribuisce un punto per ogni cento lire della paga giornaliera iniziale della propria categoria, cui aveva diritto anteriormente al 1° luglio 1951, ragguagliata ad anno. Nessun punto viene attribuito al personale medesimo, che non abbia ancora compiuto un anno di ininterrotto, effettivo servizio.

Art. 3.

Al personale dei ruoli speciali transitori ed a quello non di ruolo si attribuisce lo stesso numero di punti attribuito agli impiegati del ruolo ordinario del grado iniziale del corrispondente gruppo.

Il personale non di ruolo concorre alla ripartizione dei diritti dopo aver prestato un anno di effettivo servizio.

Il periodo di un anno è ridotto a sei mesi per gli impiegati non di ruolo che rivestono la qualifica di ex combattenti o di assimilati a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Gli impiegati di ruolo ed a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, comandati presso gli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette, presso gli Ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, presso gli Uffici del registro e presso gli Uffici del catasto e dei servizi tecnici erariali, concorrono alla ripartizione dei diritti nella stessa misura degli impiegati di ruolo degli uffici presso cui prestano servizio, secondo la corrispondenza di grado, di cui all'art. 15 della legge 9 luglio 1954, n. 431.

Gli impiegati a contratto speciale a tempo indeterminato del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, comandati presso gli uffici finanziari indicati nel comma precedente, concorrono alla ripartizione dei diritti nella stessa misura degli impiegati non di ruolo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Lo stesso trattamento compete al personale di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni, regolarmente distaccato presso gli uffici suindicati, sempre che non percepisca analoghi diritti dalla propria amministrazione.

Art. 5.

In aggiunta alle quote determinate ai sensi del precedente art. 2 è dovuta una maggiorazione:

a) del 30 per cento ai funzionari dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette di grado quinto;

b) del 25 per cento agli stessi funzionari di grado sesto;

c) del 20 per cento agli stessi funzionari di grado inferiore al sesto, che siano incaricati di funzioni ispettive, o siano titolari di ufficio ovvero abbiano la effettiva direzione di un reparto negli uffici sede di direzione;

d) del 30 per cento agli ispettori generali del Catasto ed agli ingegneri capi del Catasto e degli Uffici tecnici erariali;

e) del 20 per cento ai capi di sezione degli Uffici tecnici erariali e del Catasto;

f) del 10 per cento ai capi gruppo dei lavori di rilievo degli Uffici tecnici del catasto ed ai dirigenti di Uffici del catasto fondiario.

Art. 6.

In aggiunta ai punti attribuiti al personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ai sensi del precedente art. 2, sono attribuiti:

a) numero 390 punti ai titolari o reggenti di uffici di prima categoria;

b) numero 270 punti ai titolari o reggenti di uffici di seconda categoria;

c) numero 210 punti ai titolari o reggenti di uffici di terza categoria;

d) numero 450 punti ai titolari o reggenti di Ispettorati compartimentali;

e) numero 210 punti agli ispettori compartimentali, che non siano titolari o reggenti di Ispettorati compartimentali, agli ispettori superiori ed ai direttori distrettuali con funzioni ispettive;

f) numero 150 punti ai procuratori con funzioni ispettive.

Nel caso di reggenza fiduciaria degli uffici, i punti di cui alle lettere a), b) e c) sono divisi a metà tra il titolare dell'ufficio ed il reggente fiduciario.

Art. 7.

Il personale contemplato dal presente decreto, in servizio presso uffici finanziari diversi da quelli di appartenenza, partecipa alla ripartizione dei diritti dell'ufficio di cui organicamente fa parte.

Il personale distaccato presso amministrazioni diverse da quella finanziaria non partecipa alla ripartizione dei diritti.

Art. 8.

I diritti di cui all'art. 1 del presente decreto sono ridotti nella stessa proporzione dello stipendio o della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizioni disciplinari o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze, e sono sospesi in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse.

Art. 9.

Al personale contemplato dal presente decreto, che ha diritto all'assegno di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, viene mensilmente corrisposto — salvo conguaglio — un assegno personale pari alla media mensile dei proventi e compensi riscossi o spettanti durante l'esercizio finanziario 1953-1954, salvo il riassorbimento, di cui al quarto comma del citato art. 3.

Al termine di ciascun esercizio finanziario, il Ministro per le finanze, determina, con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti, la somma dovuta per diritti, proventi e compensi e quella spettante a titolo di assegno personale.

Analogo decreto è emanato in occasione di miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme di carattere generale, ai fini del predetto riassorbimento.

Art. 10.

Al personale, cui compete una quota dei diritti riscossi, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, ma non anche l'assegno personale, di cui al terzo comma del successivo art. 3 dello stesso decreto-legge, la suindicata quota di diritti viene corrisposta alla fine di ogni esercizio finanziario in base a decreto del Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 marzo 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1955
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 175

(3225)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1955.

Nuove disposizioni sulle caratteristiche ed uso della divisa per il personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto 24 maggio 1950 del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle caratteristiche della divisa del personale subalterno e sulla disciplina dell'uso della divisa stessa;

Ritenuta la necessità di modificare le norme del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Il personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato che può usufruire della fornitura di vestiario uniforme, a spese dello Stato e nei limiti delle disponibilità di bilancio, è quello appartenente ai ruoli (ordinari e transitori) del personale subalterno o avventizio di IV categoria o, se proveniente dalla cessata Amministrazione dell'Africa Italiana, avventizio a contratto straordinario di categoria IV/1ª, IV/2ª e IV/3ª e che disimpegni permanentemente le seguenti mansioni:

1) addetti alle anticamere; portieri; commessi doganali; assistenti e custodi idraulici; custodi dei mo-

numenti, delle gallerie e delle opere d'arte in genere di proprietà dello Stato; custodi delle biblioteche pubbliche governative; bidelli degli istituti di istruzione secondaria governativi;

2) addetti permanentemente ed esclusivamente al servizio di ciclista;

3) addetti permanentemente ed esclusivamente alla guida delle autovetture, di proprietà dello Stato, in uso ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato, alle altre autorità cui tale uso è concesso e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

4) guardaportoni, valletti ed uscieri in servizio alle udienze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Art. 2.

I capi di vestiario per il personale di cui al punto 1) dell'art. 1 sono i seguenti:

a) *Giubba invernale* di stoffa grigio piombo: doppio petto con due asole e due file parallele di tre bottoni medi (lin. 34'') di metallo color argento con le iniziali R. I,; coperta del collo di panno o velluto cremisi scuro (la parte sottostante costituita non da stoffa ma da rinforzo di canapino); maniche con profilo, a sette centimetri dal fondo della manica stessa, di millimetri tre di panno cremisi dello stesso tono della coperta del collo, inserito e non sovrapposto al tessuto, il quale, pertanto, deve risultare tagliato; bavero con le iniziali a carattere stampatello d'altezza di centimetri due-due e mezzo (intrecciato in ricamo color argento) dell'Amministrazione da cui il subalterno dipende; due tasche in basso tagliate con pattina;

b) *Pantalone invernale* della stessa stoffa della giubba: lungo con risvolti; profilo di panno cremisi inserito nelle cuciture esterne e non sovrapposto alle medesime;

c) *Berretto invernale* di stoffa grigio piombo: visiera di cuoio nero lucido; attacco della visiera con due bottoni piccoli (lin. 22'') di metallo color argento con le iniziali R. I.; soggolo in cordone da millimetri quattro a treccia di seta grigio-scura applicato ai bottoni, fregio nella parte mediana anteriore con le iniziali di altezza di centimetri due e mezzo in carattere stampatello (intrecciate in ricamo color argento) dell'Amministrazione da cui il subalterno dipende;

d) *Cappotto* di panno grigio marengo: lunghezza fino a 30-35 centimetri da terra; doppio petto; collo a due usi; due file parallele di tre bottoni grandi di frutto a quattro fori, senza macchie; due tasche orizzontali con patte senza bottoni; schienale liscio, un po' a vita, spacco fessino in fondo con bottoncino;

e) *Giubba e pantalone estivi* di stoffa leggera grigio-scura: della stessa foggia della giubba e pantalone invernali.

Art. 3.

Per i portieri, i commessi doganali, i custodi dei monumenti, delle gallerie e delle opere d'arte, il cappotto ferme restando le altre caratteristiche — ha due file parallele di tre bottoni grandi (lin. 40'') di metallo color argento con le iniziali R. I. e la parte posteriore con martingala a due pezzi con due bottoni di metallo come i precedenti e piegone verticale nella parte sottostante la martingala con saldatura alta.

Per i portieri, il berretto ha un bordo di lamina color argento alto millimetri 37 intorno alla fascia.

Al personale che, appartenente ai ruoli e alle categorie specificate nell'art. 1, disimpegni anche servizi di fatica oppure di operatore di ciclostile e di macchine similari per ufficio, è assegnabile un *camiciotto di fatica* di tela bleu oltremare o di satin nero.

Al personale che, appartenente ai ruoli e alle categorie sopradette, disimpegni permanentemente ed esclusivamente il servizio di camminatore, sono assegnabili anche un *impermeabile* grigio scuro e guanti marrone.

Ai portieri, ai commessi doganali, ai custodi dei monumenti, delle gallerie e delle opere d'arte, è assegnabile anche un *berretto estivo* di stoffa leggera grigio-scura e della stessa foggia del berretto invernale.

Ai portieri sono assegnabili anche *guanti* marrone.

Ai commessi doganali e ai custodi dei monumenti che prestino servizio all'aperto, nonchè agli assistenti e custodi idraulici, è assegnabile anche un *impermeabile* grigio-scuro.

Al personale addetto al servizio di anticamera del Presidente del Consiglio dei Ministri e al più elevato in grado o al più anziano degli addetti al servizio di anticamera dei Ministri, dei Sottosegretari di Stato, del Primo Presidente della Corte di cassazione, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti, dell'Avvocato generale dello Stato, dei Primi presidenti delle Corti di appello, dei Presidenti delle altre Magistrature equiparate, dei Procuratori generali della Repubblica presso le Magistrature predette, dei prefetti e dei direttori generali, sono assegnabili — in luogo della giubba, del pantalone e del berretto invernali ed estivi — una *redingote* di panno nero (doppio petto, tagliata alla vita, falde lunghe fino al ginocchio, due file di due bottoni neri di frutto) con *panciotto* e *pantalone* senza risvolti, anch'essi di panno nero; ovvero una *giacca* (a un petto e tre bottoni di frutto) con *panciotto* e *pantalone* neri, invernali; *giacca* (come innanzi) e *pantalone* grigi estivi.

Al personale addetto al servizio di anticamera presso i Gabinetti e le Segreterie particolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonchè al servizio di anticamera del Primo presidente della Corte di cassazione, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti, dei Presidenti delle altre Magistrature equiparate, dei Procuratori generali della Repubblica presso le Magistrature predette e dell'Avvocato generale dello Stato sono assegnabili — in luogo di quelli contemplati nel precedente art. 2 — i capi di vestiario di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del successivo art. 5.

Al personale addetto al servizio di anticamera presso il Gabinetto del Ministro per gli affari esteri è assegnabile — in luogo dei capi di vestiario contemplati alle lettere *a*), *b*), ed *e*) del precedente art. 2 — una livrea composta di *marsina* di panno bleu con bottoni grandi (lin. 40'') di metallo color argento con le iniziali R. I., *pantalone* di panno bleu con profilo di panno rosso e *panciotto* a righe rosse e bleu verticali con bottoni piccoli (lin. 22'') nonchè — in luogo di quelli contemplati nelle lettere *c*) e *d*) dello stesso art. 2 — il *berretto* e il *cappotto* di cui alle lettere *c*) e *d*) del successivo art. 5.

Ai portieri in servizio nei palazzi Ministeriali ove hanno sede gli uffici del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri, è assegnabile un *soprabitone* (*palamidone*) in luogo del cappotto, di castoro bleu, lungo fino a circa 10 centimetri da terra, collo chiuso e rovesciato, due file parallele di tre

bottoni grandi (lin. 40'') di metallo color argento con le iniziali R. I., grandi patte alla troncatura della vita e finte patte con bottoni nella parte posteriore, fodera delle falde di stoffa rossa.

Art. 4.

I capi di vestiario per il personale di cui al punto 2) dell'art. 1 sono i seguenti:

a) *Giubba invernale* di stoffa grigio-piombo: un petto; aperta; tre bottoni medi (lin. 34'') di metallo color argento con le iniziali R. I., coperta del collo di panno o velluto cremisi scuro (la parte sottostante costituita non da stoffa ma da rinforzo di canapino); quattro tasche laterali a toppa con cannello, pattine ad una sola punta in mezzo e bottoncini; parte posteriore con spacco in basso e martingala alla vita fissata allo schienale;

b) *Pantalone invernale* della stessa stoffa della giubba: corto da ciclista (breeches); profilo di panno cremisi inserito nelle cuciture esterne e non sovrapposto alle medesime;

c) *Berretto invernale* di stoffa grigio-piombo come alla lettera *c*) dell'art. 2;

d) *Cappotto* di panno grigio-marengo come alla lettera *d*) dell'art. 2;

e) *Giubba e pantalone estivi* di stoffa leggera grigio-scura e della stessa foggia della giubba e del pantalone invernale;

f) *Gambali* di cuoio nero;

g) *Impermeabile* grigio-scuro;

h) *Guanti* di pelle marrone.

E' consentito l'uso del pantalone lungo con risvolti e profilo cremisi. In questo caso non sono assegnabili i gambali.

La foggia dei capi di vestiario non muta se il servizio, anzichè con la bicicletta semplice o a motore, sia disimpegnato con motoleggera o con motocicletta.

Art. 5.

I capi di vestiario per il personale di cui al punto 3) dell'art. 1 sono i seguenti:

a) *Giubba invernale* di stoffa bleu scura: doppio petto con due asole; due file parallele di tre bottoni medi (lin. 34'') di metallo color argento con le iniziali R. I.; due tasche laterali con patte senza bottoni;

b) *Pantalone invernale* della stessa stoffa della giubba; lungo con risvolti;

c) *Berretto invernale* di stoffa bleu scura e con caratteristiche uguali a quelle di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 ma con soggolo bleu, con fascia di rayon bleu cordonato, senza bottoni di metallo e senza iniziali intrecciate;

d) *Cappotto* di panno bleu scuro della stessa foggia di quello di cui alla lettera *d*) dell'art. 2;

e) *Giubba, pantalone e berretto estivi* di stoffa leggera bleu e della stessa foggia della giubba, del pantalone del berretto invernali;

f) *Impermeabile* bleu;

g) *Tuta a due capi* di tela bleu oltremare;

h) *Guanti* di pelle marrone.

Art. 6.

Al personale di cui al punto 4) dell'art. 1 — in luogo della giubba, del pantalone e del berretto — sono assegnabili divise nelle foggie speciali finora adottate.

Art. 7.

Al personale femminile, appartenente a ruoli e alle categorie di cui all'art. 1 e disimpegnante qualcuna delle mansioni ivi indicate, è assegnabile un *camice* di satin nero e, per i servizi di fatica, un *camiciotto* di tela bleu oltremare.

Art. 8.

I capi di vestiario di cui all'art. 5 sono assegnabili anche ai militari che disimpegnino permanentemente ed esclusivamente servizi civili di guida delle autovetture di cui al punto 3) dell'art. 1 o in dotazione al drappello delle autovetture di rappresentanza.

I capi di vestiario di cui agli articoli 2 e 5 sono rispettivamente assegnabili anche al personale salariato che attenda esclusivamente alle mansioni di custode dei monumenti delle gallerie e delle opere d'arte di proprietà dello Stato o di assistente e custode idraulico o di guida delle autovetture di cui al precedente comma.

Art. 9.

La durata dei singoli capi di vestiario è stabilita come appresso:

giubba e pantalone invernali ed estivi; marsina invernale ed estiva; redingote; divisa nelle foggie speciali di cui all'art. 6; berretto invernale ed estivo	anni 3
cappotto; impermeabile; soprabitone; gambali	» 4
camiciotto di tela o di satin; tuta a due capi; guanti	» 2
camice di satin per personale femminile . .	» 1

Art. 10.

L'uso degli indumenti assegnati costituisce, per il personale che ne abbia avuta l'assegnazione, un dovere disciplinare.

In caso di anticipato deperimento dei capi di vestiario, attribuibile a negligenza, il responsabile è passibile, a seconda delle circostanze, di multa o di riduzione dello stipendio.

Roma, addì 28 maggio 1955

SCELBA

(3192)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1955.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Capistrano, Filogaso, Monterosso Calabro, Sant'Onofrio e Stefanaconi, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Vibo Valentia, in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Capistrano, Filogaso, Monterosso Calabro, Sant'Onofrio e Stefana-

coni, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Vibo Valentia, in provincia di Catanzaro;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1955 per i comuni di Capistrano, Filogaso, Monterosso Calabro, Sant'Onofrio e Stefanaconi, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Vibo Valentia, in provincia di Catanzaro.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1955

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1955
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 269. — BENNATI

(3229)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1955.

Nomina dei componenti il Collegio sindacale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) per il triennio 1° gennaio 1955-31 dicembre 1957.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024, che istituisce l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1364, che stabilisce l'ordinamento dell'Azienda predetta;

Considerata la necessità di costituire il Collegio dei sindaci dell'Azienda stessa, per il triennio 1° gennaio 1955-31 dicembre 1957;

Viste le designazioni all'uopo fatte in base all'art. 4 del suddetto decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1364;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Collegio dei sindaci dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) per il triennio 1° gennaio 1955-31 dicembre 1957, i signori:

Lazari dott. Luigi, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Tosti dott. Carlo, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Domacavalli rag. Arturo, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Masetti Fedi rag. Cesare e Mauro rag. Fernando, sindaci effettivi, in rappresentanza degli Istituti partecipanti al capitale dell'Azienda;

Serrone dott. Pietro, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Filiti dott. Giovanni Battista, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Patacchini dott. Sanzio, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Partecipa al controllo sulla gestione finanziaria dell'Azienda Minerali Metallici Italiani, durante il triennio 1° gennaio 1955-31 dicembre 1957, il delegato della Corte dei conti dott. Amerigo Festa.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1955

Il Ministro per l'industria e il commercio
VILLABRUNA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1955
Registro n. 10 *Industria e commercio, foglio n.* 246

(3194)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1955.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli e ai marchi esposti nella « XIX Fiera del Levante - campionaria internazionale » che avrà luogo dal 9 al 27 settembre 1955, a Bari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale le norme del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applicano anche ai modelli di utilità ed ai modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente Fiera del Levante, a Bari;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIX Fiera del Levante campionaria internazionale » che avrà luogo a Bari, dal 9 al 27 settembre 1955, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e del 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 27 maggio 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(3227)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1955.

Modificazione dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia, ente di diritto pubblico con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia, ente di diritto pubblico con sede in Milano, approvato con decreto Ministeriale 5 maggio 1953 e modificato con decreto Ministeriale 22 luglio 1954;

Viste le deliberazioni assunte il 6 aprile 1955 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto regionale;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Le seguenti disposizioni dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia, ente di diritto pubblico con sede in Milano, sono modificate come appresso:

Art. 5, primo comma: « Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 850 milioni ripartito in quote di partecipazione nominative, indivisibili di L. 5 milioni ciascuna, assunte come segue:

Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde:		
N. 92 quote pari a	L.	460.000.000
Banco Ambrosiano Milano:		
N. 8 quote pari a	»	40.000.000
Monte di Credito su Pegno di Milano:		
N. 7 quote pari a	»	35.000.000
Banca Commercio e Industria - Commercio serico Milano:		
N. 6 quote pari a	»	30.000.000
Banca Lombarda di Depositi e Conti Correnti Milano:		
N. 6 quote pari a	»	30.000.000
Banca Alto Milanese «Giorgetti, Saibene, Airoldi e C.» Busto Arsizio:		
N. 5 quote pari a	»	25.000.000
Credito Artigiano Milano:		
N. 5 quote pari a	»	25.000.000
Banca San Paolo Brescia:		
N. 5 quote pari a	»	25.000.000
Banca Provinciale Lombarda Bergamo:		
N. 4 quote pari a	»	20.000.000
Credito Commerciale Cremona:		
N. 4 quote pari a	»	20.000.000
Riunione Adriatica di Sicurtà:		
N. 3 quote pari a	»	15.000.000
L'Assicuratrice Italiana Milano:		
N. 3 quote pari a	»	15.000.000
Banca Agricola Milanese Milano:		
N. 2 quote pari a	»	10.000.000
Banca Piccolo Credito Bergamasco:		
N. 2 quote pari a	L.	10.000.000
Banco Lariano - Como:		
N. 2 quote pari a	»	10.000.000
Cassa di Risparmio di Vigevano:		
N. 2 quote pari a	»	10.000.000
Credito Varesino Varese:		
N. 2 quote pari a	»	10.000.000
La Fondiaria Incendio Firenze:		
N. 2 quote pari a	»	10.000.000
Banca d'America e d'Italia Milano:		
N. 1 quota pari a	»	5.000.000
Banca di Legnano:		
N. 1 quota pari a	»	5.000.000
Banca di Valle Camonica Breno:		
N. 1 quota pari a	»	5.000.000
Banca Manusardi Milano:		
N. 1 quota pari a	»	5.000.000
Banca Milanese di Credito Milano:		
N. 1 quota pari a	»	5.000.000
Banca Unione Milano:		
N. 1 quota pari a	»	5.000.000
Banco di Desio:		
N. 1 quota pari a	»	5.000.000
Credito Legnanese Legnano:		
N. 1 quota pari a	»	5.000.000
La Fondiaria Infortuni Firenze:		
N. 1 quota pari a	»	5.000.000
Monte di Credito su Pegno di Pavia:		
N. 1 quota pari a	»	5.000.000
Totale n. 170 quote pari a	L.	850.000.000

Art. 6, primo comma: « L'Istituto per lo svolgimento della sua attività, si avvale della organizzazione della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e di quella degli altri Enti partecipanti che aderiscano a mettere i propri sportelli a disposizione dell'Istituto medesimo, in conformità di appositi accordi ».

Al primo comma dell'art. 8 del predetto statuto è aggiunto un alinea del seguente tenore: « *e*) operazioni di anticipazione e di prestito per acquisto di macchine, con garanzia sulle macchine stesse, ai sensi dell'art. 2762 del Codice civile ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1955

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

(3124)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1955.

Approvazione della tabella dei salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1955, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 39, 40 e 41 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che fissano i criteri per la determinazione dei salari ai fini della liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 3 giugno 1954 che fissa i salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1954;

Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la seguente tabella dei salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1955;

1) macchinista addetto alla condotta delle locomobili a vapore, L. 1300;
2) fuochista addetto alla alimentazione del fuoco nelle locomobili, L. 1100;
3) motorista addetto alla condotta dei motori a scoppio o elettrici, L. 1300;
4) conduttore di motore a scoppio o elettrico non patentato, L. 1100;
5) aiutante del motorista o del fuochista, L. 1050;
6) imboccatore, L. 1000;
7) pressatore, paglierino, gramerino, camarolo e simili, L. 1050;
8) ausiliari uomini, L. 850;
9) ausiliari donne, L. 700;
10) ausiliari di età inferiore ai 18 anni, L. 650.

Art. 2.

In esecuzione dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità di inabilità temporanea è uguale a trecento trecentosessantesimi dei salari medi convenzionali predetti ed il salario annuo da assumere come base per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si considera uguale a trecento volte i predetti salari medi, ferma restando la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 39 suddetto.

I suddetti salari si intendono comprensivi del vitto eventualmente somministrato ai lavoratori dai rispettivi datori di lavoro.

Roma, addì 3 giugno 1955

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(3226)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 23 maggio 1955.

Revoca dell'ordinanza di sanità marittima n. 2 del 20 aprile 1955, contro il vaiuolo, per le provenienze dal Porto di Dar-es-Salaam (Tanganyka).

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie nella circoscrizione di Dar-es-Salaam (Tanganyka);

Veduto il Regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, a cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il Regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Veduta la propria ordinanza di sanità marittima n. 2 del 20 aprile 1955;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza di sanità marittima n. 2 del 20 aprile 1955, contro il vaiuolo, per le provenienze dal Porto di Dar-es-Salaam (Tanganyka), è revocata.

Art. 2.

I Prefetti della Repubblica ed il Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 maggio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3223)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 23 maggio 1955.

Revoca dell'ordinanza di sanità aerea n. 2 del 20 aprile 1955, contro il vaiuolo, per le provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Dar-es-Salaam (Tanganyka).

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie nella circoscrizione di Dar-es-Salaam (Tanganyka);

Veduto il Regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, a cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Veduta la propria ordinanza di sanità aerea n. 2 del 20 aprile 1955;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza di sanità aerea n. 2 del 20 aprile 1955, contro il vaiuolo, concernente le provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Dar-es-Salaam (Tanganyka), è revocata.

Art. 2.

I Prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 maggio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3224)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 498 del 4 giugno 1955.
Cassa conguaglio per le tariffe telefoniche

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 498 del 4 giugno 1955, ha adottato la seguente decisione.

CASSA CONGUAGLIO PER LE TARIFFE TELEFONICHE
SOVRAPREZZO INTEGRATIVO

1. — Con decorrenza dal 1° luglio 1955 e fino al 31 dicembre 1955, in aggiunta alle attuali tariffe telefoniche, regolate con il provvedimento prezzi n. 347 del 14 gennaio 1953, è istituito, in favore della Cassa conguaglio per le tariffe telefoniche, un sovraprezzo integrativo dovuto dagli utenti nella misura indicata nella seguente tabella:

TARIFFE URBANE

a) Canoni di abbonamento per gli apparecchi principali:

Voce tariffaria		Sovraprezzo integrativo Lire
Reti del 1° gruppo:		
Categoria 1ª	a trimestre	852
» 2ª	»	548
» 3ª	»	408
» 4ª singolo	»	308
» 4ª duplex	»	204
» 4ª multiplex	»	172
» 5ª	»	272
Reti del 2° gruppo:		
Categoria 1ª	a trimestre	684
» 2ª	»	476
» 3ª	»	376
» 4ª singolo	»	272
» 4ª duplex	»	172
» 4ª multiplex	»	136
» 5ª	»	240
Reti del 3° gruppo:		
Categoria 1ª	a trimestre	444
» 2ª	»	308
» 3ª	»	240
» 4ª singolo	»	204
» 4ª duplex	»	136
» 5ª	»	172
Reti del 4° gruppo:		
Categoria 1ª	a trimestre	376
» 2ª	»	240
» 3ª	»	204
» 4ª	»	172
» 5ª	»	136
Per le reti a contatore i sovraprezzi integrativi indicati nel presente punto sono ridotti alla metà.		
b) Conversazioni di supero nelle reti a contatore	ciascuna	0,70
c) Quota supplementare per ogni tratta di maggior distanza fuori abitato	a trimestre	12
d) Compensi ridotti di impianto e di trasloco quando esiste la linea telefonica attiva		
compensi impianto:		
categorie 1ª e 2ª	ciascuno	308
altre categorie	»	154
compensi trasloco:		
categorie 1ª e 2ª	»	204
altre categorie	»	103
e) Canoni di abbonamento per apparecchi derivati:		
reti fino a 2000 abbonati	a trimestre	64
reti con oltre 2000 abbonati	»	84
f) Canoni di manutenzione e noleggio per impianti in derivazione interna d'obbligo per le Società concessionarie:		
derivazione semplice	a trimestre	48
derivazione intercomunicante	»	92
impianti a centralino (per ciascun apparecchio):		
a batteria centrale	»	72
automatico	»	88
suonerie, ricevitori ed altri accessori (ciascuno)	»	10
supplemento apparecchio da tavolo	»	16
g) Canoni di manutenzione per impianti interni speciali:		
derivazione semplice	»	22
impianti a centralino:		
apparecchi con inserzione diretta sull'urbana:		
a batteria locale	»	56
a batteria centrale	»	62
automatico	»	64
altri apparecchi:		
a batteria locale	»	20
a batteria centrale	»	40
automatico	»	56
impianti intercomunicanti:		
apparecchio abilitato a parlare sull'urbana	»	62
apparecchio non abilitato	»	32
suonerie, ricevitori ed altri accessori (ciascuno)	»	6
supplemento apparecchio da tavolo	»	6
compenso per vigilanza impianti interni in manutenzione privata:		
per ogni apparecchio	»	6
importo massimo	»	812
h) Derivazioni a spina	»	26
i) Derivazioni esterne:		
per ogni tratta di 200 metri	»	12
l) Collegamento diretto a centrale interurbana nelle località prive di rete urbana	»	192
m) Commissione telefonica	ciascuna	6
n) Telegrammi dettati per telefono:		
per la prima serie di 10 parole	ciascuno	1,50
per ogni serie successiva di 10 parole o frazione	»	1

TARIFFE INTERURBANE

o) Conversazioni ordinarie:

per ciascuna unità:

su linee da oltre 15 km. a 25 km.	ciascuna	L. 4
» » 25 » » 50 »	»	» 8
» » 50 » » 100 »	»	» 12
» » 100 » » 200 »	»	» 20
» » 200 » » 400 »	»	» 24
» » 400 » » 600 »	»	» 28
» » 600 » » 800 »	»	» 32
» » 800 » » 1000 »	»	» 36
su linee oltre 1000 »	»	» 44

p) Sopratassa per conversazioni urgentissime:

per ciascuna unità » » 20

q) Il sovraprezzo integrativo per le conversazioni dai posti telefonici pubblici impegnanti linea telefonica urbana viene fissato, con decorrenza dal 19 giugno 1955, in L. 5 (cinque) per ogni conversazione fino a cinque minuti. Lo stesso sovraprezzo e la stessa decorrenza si applicano anche per le conversazioni da apparecchi a prepagamento.

2. — Per la stampa politica quotidiana restano invariate le disposizioni contenute nella legge 1° agosto 1949, n. 482 che esclude le prenotazioni e gli abbonamenti alle conversazioni interurbane della stampa stessa dagli aumenti tariffari disposti dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 189 e successivi.

3. — Per le altre prestazioni telefoniche non comprese nella tabella di cui al punto 1), ma attualmente soggette a sovraprezzo in favore della Cassa conguaglio, l'utente dovrà corrispondere un sovraprezzo integrativo pari all'otto per cento delle tariffe finora consentite.

4. — Si confermano le disposizioni contenute nel punto 2) del provvedimento n. 347 del 14 gennaio 1953 e nel punto 5) del provvedimento n. 379 del 31 agosto 1953 nonchè le altre disposizioni degli stessi provvedimenti relative al funzionamento della Cassa conguaglio per le tariffe telefoniche.

(3276)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Ferrara è vacante la cattedra di « clinica delle malattie nervose e mentali » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3237)

Vacanza della cattedra di anatomia e fisiologia degli animali domestici presso la Facoltà di agraria della Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria della Università statale di Milano, è vacante la cattedra di « anatomia e fisiologia degli animali domestici » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3238)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento del titolo provvisorio di buono del Tesoro 5 % (1960)

(2a *pubblicazione*). Avviso n. 28.

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento del titolo provvisorio del buono del Tesoro novennale 5 % (1960), serie B, n. 167502, di L. 10.000 capitale nominale, rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Palermo e denunziato smarrito da Anzalone Franca fu Gaetano in Bisanti, domiciliata in Palermo alla via Roma n. 94.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello smarrito.

Roma, addì 27 maggio 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(2953)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 136

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 17 giugno 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	633,90	145,80
» Firenze	624,90	633,50	145,80
» Genova	624,88	634 —	145,88
» Milano	624,88	634,15	145,80
» Napoli	624,80	634,20	145,70
» Palermo	624,90	633,90	145,80
» Roma	624,88	634,30	145,805
» Torino	624,93	634 —	145,70
» Trieste	624,89	—	145,70
» Venezia	—	—	—

Media dei titoli del 17 giugno 1955

Rendita 3,50 % 1906	63,375
Id. 3,50 % 1902	60,50
Id. 5 % 1935	95,30
Redimibile 3,50 % 1934	82,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	86,85
Id. 5 % 1936	94,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 17 giugno 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,88
1 dollaro canadese	»	634,22
1 franco svizzero	»	145,80

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,66

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno in comune di La Spezia.

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale n. 58 del 7 maggio 1954 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del terreno in oggetto, della superficie di mq. 1950, in comune di La Spezia.

(3094)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Foggia, in data 30 dicembre 1954, n. 51933, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954 e il decreto di modifica 26 marzo 1955;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1954, è costituita come appresso:

Presidente:

Dessena dott. Antonio, vice prefetto.

Componenti:

Raheli dott. Angelo, medico provinciale;

Lonero prof. Giuseppe, primario medico dell'Ospedale civile di San Severo;

Cerulli prof. Giulio, primario chirurgo dell'Ospedale civile di San Severo;

De Mita dott. Diego, medico condotto.

Segretario:

Marchesiello dott. Giorgio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 7 giugno 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3136)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Cosenza in data 15 febbraio 1954, n. 6445, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:

Calenda dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:

Pisarro dott. Nicola, veterinario provinciale;

Stazzi prof. Pietro, docente in clinica medica veterinaria;

Colella prof. Cataldo, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Nicoletti dott. Eugenio, veterinario condotto.

Segretario:

Bellizzi dott. Domenico.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 7 giugno 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3139)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso a diciotto posti di archivista di Stato in prova (gruppo A, grado 10°) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto Ministeriale 1° giugno 1953.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio successivo, registro n. 21 Interno, foglio n. 81, col quale venne bandito un concorso per diciotto posti di archivista di Stato in prova (gruppo A, grado 10°) nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il proprio decreto in data 4 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio successivo, registro n. 2 Interno, foglio n. 291, col quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visti i propri decreti in data 8 gennaio 1954, 31 marzo 1954 e 10 aprile 1954, registrati alla Corte dei conti, con i quali venne modificata la composizione della Commissione esaminatrice suddetta;

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 1954, in corso di registrazione, con il quale vennero nominati due commissari aggregati alla Commissione esaminatrice per le prove orali, quali esperti di lingue estere;

Visti i verbali delle operazioni della suddetta Commissione;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso per diciotto posti di archivista di Stato in prova (gruppo A, grado 10°) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1953, nel modo seguente:

COGNOME E NOME	Media prove scritte	Media prova orale	Punto prova facoltativa lingue estere	Totale
1. Lanfranchi Luigi, combattente	7,30	8,50	—	15,80
2. Vasoli Erminio	7,95	7,50	—	15,45
3. De Felice Raffaele, combattente	7,70	7,50	—	15,20
4. Caserta Aldo	7,60	7,50	—	15,10
5. Cian Antonio, combattente	7,30	7,00	—	14,30
6. Tiepolo M. Francesca	7,45	6,00	0,50	13,95

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1954

p. *Il Ministro*: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1954
Registro n. 13 Interno, foglio n. 186.

(3161)

Graduatoria del concorso a diciotto posti di archivista di Stato in prova (gruppo A) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto Ministeriale 10 marzo 1954.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile successivo, registro n. 7 Interno, foglio n. 47, con il quale venne bandito un concorso per diciotto posti di archivista di Stato in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre successivo, registro n. 21 Interno, foglio n. 41, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visto il proprio decreto 25 novembre 1954, in corso di registrazione, con il quale venne modificata la composizione della Commissione esaminatrice suddetta;

Visto il proprio decreto in data 1° febbraio 1955, in corso di registrazione, con il quale venne nominato un commissario aggregato alla Commissione esaminatrice, per le prove orali, quale esperto di lingue estere;

Visti i verbali delle operazioni della suddetta Commissione;

Visti l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e l'art. 2 del decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

E' approvata, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, la seguente graduatoria del concorso per diciotto posti di archivista di Stato in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, bandito con decreto Ministeriale 10 marzo 1954:

COGNOME E NOME	Media prove scritte	Media prove orale	Punto prova facoltativa lingue estere	Totale
1. Salvaco M. Adelaide	9,375	10,000	—	19,375
2. Conti Elio	9,250	9,000	—	18,250
3. Spagnuolo Aldo	8,750	8,000	—	16,750
4. Fortunato Lilliana	8,125	7,500	—	15,625
5. Fornaseri Giovanni	8,375	7,000	—	15,375
6. Pecorella Corrado	8,250	6,500	—	14,750
7. Salvati Catello	7,375	6,800	—	14,175
8. Toracchi Gerardo	7,250	6,800	—	14,050
9. Pannuto Rosario	8,000	6,000	—	14,000
10. Negri Pietro	7,375	6,000	—	13,375
11. Benedini Benedetto	7,000	6,000	—	13,000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1955

p. *Il Ministro* RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1955
Registro n. 7 Interno, foglio n. 370. — OLIVA

(3162)

Graduatoria generale del concorso a sette posti di segretario di 2ª classe di soprintendenza (gruppo B)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 5 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre successivo, registro n. 36 Interno, foglio n. 126, con il quale venne bandito un pubblico concorso per esame a sette posti di segretario di 2ª classe di soprintendenza (gruppo *B*) nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio successivo, registro n. 2 Interno, foglio n. 1, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti i decreti Ministeriali 25 novembre 1954 e 3 febbraio 1955, registrati alla Corte dei conti, con i quali venne modificata la composizione della Commissione suddetta e vennero nominati due membri aggregati alla Commissione stessa quali esperti di lingue estere per le prove orali;

Visti i verbali delle operazioni della Commissione suddetta;

Visto l'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso pubblico per esame a sette posti di segretario di 2ª classe di soprintendenza (gruppo *B*), bandito con decreto Ministeriale 5 dicembre 1953:

COGNOME E NOME	Media prove scritte	Media prova orale	Punto prova facoltativa lingue estere	Totale
1. Morichetti Giuseppe	8,500	7,200	—	15,700
2. Barone Maria Lucia	7,250	8,200	—	15,450
3. Nigro Gino	7,875	7,500	—	15,375
4. Panunzio Vittoria	7,500	7,300	0,50	15,300
5. Pusceddu Fausto	7,125	8,000	—	15,125
6. Vita Vera	7,875	7,200	—	15,075
7. Pastore Ivonne	8,250	6,800	—	15,050
8. Caravita Di Toritto Maria Rosaria	7,000	7,500	0,50	15,000
9. Lume Lucio	7,000	7,800	—	14,800
10. Aragona Elisa	7,250	7,500	—	14,750
11. Vasile Alfonso	8,125	6,500	—	14,625
12. Panareo Vincenzo	8,125	6,160	—	14,285
13. Coppola Domenico	7,750	6,300	—	14,050
14. Magaldi Mario	7,000	7,000	—	14,000

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

COGNOME E NOME	Punti	Titoli preferenziali
1. Morichetti Giuseppe	15,700	—
2. Barone Maria Lucia	15,450	—
3. Nigro Gino	15,375	—
4. Panunzio Vittoria	15,300	—
5. Pusceddu Fausto	15,125	—
6. Vita Vera	15,075	—
7. Pastore Ivonne	15,050	—

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

COGNOME E NOME	Punti	Titoli preferenziali
1. Caravita Di Toritto M. Rosaria	15,000	—
2. Lume Lucio	14,800	—
3. Aragona Elisa	14,750	—
4. Vasile Alfonso	14,625	—
5. Panareo Vincenzo	14,285	—
6. Coppola Domenico	14,050	—
7. Magaldi Mario	14,000	—

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1955

p. *Il Ministro* RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1955
Registro 8 Interno, foglio n. 141. — OLIVA

(3163)

PREFETTURA DI PERUGIA

Graduatoria del concorso per il conferimento del posto di medico scolastico addetto all'Ufficio sanitario del comune di Perugia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto n. 11328 Div. San. in data 15 marzo 1954, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico scolastico addetto all'Ufficio sanitario del comune di Perugia;

Visto il proprio decreto n. 11328 Div. San. in data 11 febbraio 1954, con cui venivano ammessi al concorso cinque concorrenti;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.3/12520 in data 21 novembre 1954, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Esaminati i verbali trasmessi, a conclusione dei lavori, dalla predetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 60 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico scolastico addetto all'Ufficio sanitario del comune di Perugia:

1. Losito Baldasserini dr.ssa Vincenza . . . punti 139 — su 200
2. Tarozzi dr.ssa Gabriella . . . » 132,66 »
3. Biscatti dr.ssa Ornella . . . » 121,33 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e dell'Amministrazione comunale di Perugia.

Inoltre sarà comunicato per i provvedimenti di nomina della vincitrice, dr.ssa Losito Baldasserini Vincenza, alla medesima Amministrazione comunale di Perugia.

Perugia, addì 20 maggio 1955

p. *Il prefetto*: ROLANDI-RICCI

(3026)

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto n. 18162-San. del 15 maggio 1953, con il quale è stato bandito il concorso per titoli e per esami ai posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1952 nella provincia di Reggio Calabria;

Visti i verbali trasmessi a questo Ufficio dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con i decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 27 febbraio 1954, n. 340.3.65/11494 e 19 ottobre 1954, n. 340.3.65/11494, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Calì dott. Carlo . . . punti 50,10
2. Ferrari dott. Giovanni . . . » 49,97
3. Geraci dott. Libero . . . » 48,94
4. Oppedisano dott. Francesco . . . » 48,77
5. Gullì dott. Pantaleo . . . » 48,55
6. Monea dott. Francesco . . . » 48 —
7. Zurlo dott. Filippo . . . » 47,75
8. Gregorio dott. Giuseppe . . . punti 47,53
9. Lombardo dott. Nunzio . . . » 47,28
10. Trimarchi dott. Giovanni . . . » 46,02
11. De Leo dott. Salvatore . . . » 45,50
12. Fiorenza dott. Francesco . . . » 44,98
13. Delfino dott. Nicola . . . » 44,80
14. Riccio dott. Antonio . . . » 44,67
15. Scibilia dott. Demetrio . . . » 44,48
16. Valenti dott. Stefano . . . » 44,35
17. Marrapodi dott. Francesco . . . » 43,85
18. Lo Passo dott. Oscar . . . » 43,75
19. Savino dott. Gaetano . . . » 43,53
20. Alcaro dott. Corrado . . . » 43,35
21. Federico dott. Domenico . . . » 43,06
22. Lucania dott. Giuseppe . . . » 42,70
23. Pagano dott. Giuseppe . . . » 42,61
24. Galati dott. Giacomo . . . » 42,07
25. Monda dott. Mario . . . » 41,88
26. Nicotra dott. Domenico . . . » 41,75
27. Caramia dott. Giovanni . . . » 41,55
28. Quaranta dott. Nicola . . . » 41,50
29. Castiglione dott. Francesco . . . » 41,40
30. Noce dott. Elio . . . » 40,68
31. Ciccarone dott. Antonio . . . » 40,55
32. Scaramuzzino dott. Giuseppe . . . » 40,50
33. Muscio dott. Antonino . . . » 40,40
34. Pellicanò dott. Antonio . . . » 40,05
35. Moretti dott. Luigi . . . » 40 —
36. Attinà dott. Aurelio . . . » 39,93
37. Labate dott. Pasquale . . . » 38,90
38. Dell'Erba dott. Salvatore . . . » 38,85
39. Paladino dott. Vincenzo . . . » 38,50
40. Allegra dott. Giuseppe . . . » 37,87
41. Miranda dott. Luigi . . . » 37,55
42. Fabiano dott. Natale . . . » 36,90
43. Lista dott. Nicola . . . » 36,55
44. De Crinito dott. Antonio . . . » 35,42
45. Foti dott. Domenico . . . » 35 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 25 maggio 1955

Il prefetto: RIZZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 25 maggio 1955 pari numero, con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a sei posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia bandito con decreto n. 18162-San. del 15 maggio 1953;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visti gli articoli 23, 24 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il testo delle leggi sanitarie;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa per le sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Calì dott. Carlo: Caulonia;
2) Ferrari dott. Giovanni: Consorzio Galatro-Giffone-Feroleto della Chiesa;
3) Geraci dott. Libero: Palizzi;
4) Oppedisano dott. Francesco: Cittanova;
5) Gullì dott. Pantaleo: Consorzio Laureana di Borrello-Candidoni-Serrata-San Pietro di Caridà;
6) Monea dott. Francesco: San Luca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 26 maggio 1955

Il prefetto: RIZZO

(3025)

PREFETTURA DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 4590 del 28 febbraio 1953, con il quale venne bandito il concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1952;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice costituita con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.44/9482 in data 25 giugno 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 155 del 10 luglio 1954;

Constatata la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione predetta e di tutti gli atti del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso in premessa indicato:

1. Candela dott. Girolamo fu Antonio	punti	61,448 su 100
2. Pellegrini dott. Pietrangelo fu Giacinto	»	59,328 »
3. Panetta dott. Antonio di Paolo	»	54,907 »
4. Padova dott. Michele fu Antonio	»	52,961 »
5. Caforio dott. Romolo di Pietro	»	47,68 »
6. Blasone dott. Raffaele di Valentino	»	47,30 »
7. Andriulli dott. Vincenzo fu Francesco	»	45,18 »
8. Chiarelli dott. Francesco fu Giacomo	»	44,14 »
9. Vizziello dott. Tommaso di Francesco Paolo	»	42,743 »
10. Onorati dott. Emilio fu Giuseppe	»	41,681 »
11. De Brizio Angiolino di Pietro	»	41,181 »
12. Mastroroberto Giuseppe fu Pasquale	»	37,622 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 26 maggio 1955

Il Prefetto: RIGUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 4590 del 28 febbraio 1953, con il quale venne bandito il concorso per le condotte mediche di Ferrandina e Matera (1ª condotta);

Visto il proprio decreto n. 13815 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sopracitato;

Viste le preferenze indicate da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Candela dott. Girolamo fu Antonio: Ferrandina;

2) Pellegrini dott. Pietrangelo fu Giacinto: Matera (1ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 26 maggio 1955

Il Prefetto: RIGUCCI

(3023)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 56279, Div. 3ª, in data 30 dicembre 1954, con il quale il dott. Di Berardo Pietro è stato assegnato alla condotta medica del comune di Castellafiume:

Ritenuto che il predetto sanitario ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria, approvata con decreto prefettizio n. 56278, Div. 3ª, in data 30 dicembre 1954, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1955 e alla indicazione in ordine di preferenze delle sedi, ha diritto ad essere assegnato alla sopraindicata condotta medica il dott. Manna Gabriele:

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta medica del comune di Castellafiume è assegnata al dott. Manna Gabriele.

Il sindaco del comune di Castellafiume è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e a quello del comune di Castellafiume.

L'Aquila, addì 10 maggio 1955

p. *Il prefetto*: MALARBI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 56279, Div. 3ª, in data 30 dicembre 1954, con il quale il dott. Tommeo Lino è stato assegnato alla condotta medica del comune di Scanno;

Ritenuto che il predetto sanitario ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria, approvata con decreto prefettizio n. 56278, Div. 3ª, in data 30 dicembre 1954, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1955 e alla indicazione in ordine di preferenze delle sedi, ha diritto ad essere assegnato alla sopraindicata condotta medica il dott. Ciofani Ercolano;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

La condotta medica del comune di Scanno è assegnata al dott. Ciofani Ercolano.

Il sindaco del comune di Scanno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e a quello del comune di Scanno.

L'Aquila, addì 18 maggio 1955

p. *Il prefetto*: MALARBI

(3028)

PREFETTURA DI SIRACUSA

Graduatorie per il conferimento dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di farmacie nella provincia di Siracusa.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto n. 16911 del 1º luglio 1954, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli, per il conferimento dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle seguenti farmacie istituite con decreto prefettizio n. 12559 del 1º luglio 1954:

nel comune di Augusta (6ª urbana) e nel comune di Solarino (2ª urbana);

Visti i verbali della Commissione giudicatrice dei concorsi in questione e la graduatoria formata dalla Commissione medesima, distintamente per le due farmacie, in relazione alle sedi per le quali i concorrenti hanno dichiarato di partecipare;

Visto l'art. 11 del regolamento per il servizio farmaceutico del 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie dei concorrenti a ciascuna sede di farmacie messa a concorso:

Farmacia di Augusta (6ª sede urbana)

1. Cicirata dott. Federico	punti	51,80	su 150
2. Imprescia dott. Carmelo	»	44,30	»
3. Pulvirenti dott. Salvatore	»	42,15	»
4. Paoletti dr.ssa Laura	»	41,15	»
5. Fichera dott. Salvatore	»	38,15	»
6. Zuppello dr.ssa Elvira	»	38,675	»
7. Stuto dott. Croce	»	38,05	»
8. Vaccaro dott. Francesco	»	36,85	»
9. Lanteri dott. Giuseppe	»	36,80	»
10. Valenti dr.ssa Paola	»	36,30	»
11. Savarino dott. Salvatore	»	35,75	»
12. Nicosia dr.ssa Grazia	»	35,35	»

Farmacia di Solarino (2ª sede urbana)

1. Cicirata dott. Federico	punti	51,80	su 150
2. Mangiafico dott. Ernesto	»	39,05	»
3. Fichera dott. Salvatore	»	38,85	»
4. Zuppello dr.ssa Elvira	»	38,675	»
5. Stuto dott. Croce	»	38,05	»
6. Lanteri dott. Giuseppe	»	36,80	»
7. Valenti dr.ssa Paola	»	36,30	»
8. Savarino dott. Salvatore	»	35,75	»
9. Nicosia dr.ssa Graziella	»	35,35	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Siracusa, addì 2 maggio 1955

Il prefetto: FORTINI

(3027)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio precedente decreto pari numero del 19 aprile 1955, con il quale veniva nominato vincitore della condotta veterinaria di Copertino il dott. D'Andrea Cosimo;

Considerato che il predetto sanitario non ha fatto pervenire entro il termine assegnatogli la comunicazione di accettazione;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Aprile Giovanni è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Copertino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 25 maggio 1955

p. *Il prefetto*: RONCA

(3030)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto di pari numero in data 21 marzo 1955, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria, le otto condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Preso atto della lettera del 19 maggio 1955, con la quale il dott. Rossi Giuseppe, vincitore della 3ª condotta di Villaminozzo, ha rinunciato al posto attribuitogli, accettando quella di Baiso;

Ritenuto necessario attribuire la predetta 3ª condotta di Villaminozzo, rimasta vacante, al candidato che segue in graduatoria, in relazione alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Corradini Luigi di Francesco è dichiarato vincitore della 3ª condotta di Villaminozzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 25 maggio 1955

Il prefetto: NICOSIA

(3031)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 10565, Div. 3ª San., in data 5 maggio 1955, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1953;

Visto il successivo decreto n. 10566-3ª San. del 6 maggio 1955, col quale venivano dichiarati i vincitori delle condotte messe a concorso;

Vista la lettera in data 13 maggio 1955, con la quale il dott. Canali Giovanni rinuncia alla condotta medica di Riccò del Golfo, di cui era stato dichiarato vincitore;

Vista la graduatoria del concorso e le sedi elencate in ordine preferenziale per le quali i singoli candidati hanno inteso concorrere;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati sanitari, compresi nella graduatoria degli idonei del concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

Romano dott. Sergio: *Riccò del Golfo*;

Lodola dott. Guido: *Zignago*.

I sindaci dei Comuni soprasegnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, per quanto di loro competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 25 maggio 1955

Il prefetto: GORINI

(3029)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.